

**ACCORDO DI CONVENZIONE**

(di seguito, il "Contratto")

**Tra**

**EDENRED ITALIA S.r.l.** con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Pirelli n. 18, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1254788, n. Registro delle Imprese di Milano e C.F. 01014660417, Partita Iva n. 09429840151, soggetta a direzione e coordinamento di Edenred S.E. (14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia), rappresentata ai fini del presente atto da **GIULIO SINISCALCO**, in qualità di **PROCURATORE SPECIALE**, domiciliato per la carica presso la sede legale ("Edenred")

da una parte

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, Partita Iva n. \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale (il "Partner"),

dall'altra parte.

Edenred e il Partner di seguito sono denominati anche, congiuntamente, come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte".

**PREMESSO CHE**

A) Edenred, società leader nel mercato dei servizi resi tramite titoli di legittimazione, ha interesse a sviluppare i propri rapporti commerciali e, in particolare, a offrire i propri servizi a costi competitivi per gli associati dei propri partner interessati ai servizi offerti;

B) il Partner opera sul territorio con l'intento di tutelare e rappresentare le ragioni dell'imprenditorialità e gli interessi delle proprie aziende clienti o associate (le "Aziende");

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:****Articolo 1 - Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Articolo 2 - Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, Edenred e il Partner disciplinano una collaborazione (nelle modalità di seguito riportate) volta alla regolamentazione di particolari condizioni economiche poste a beneficio delle Aziende, in relazione ai prodotti commercializzati e/o ai servizi offerti da Edenred.

**Articolo 3 - Durata del rapporto e facoltà di recesso**

Il presente Contratto ha una durata di un anno a far data dalla sua sottoscrizione, al termine del quale si intenderà tacitamente rinnovato di un anno, e così di anno in anno.

Le Parti potranno recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC, da inviarsi con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Alla conclusione del presente Contratto, il Partner dovrà immediatamente cessare qualsiasi comportamento che possa indurre i terzi a ritenere che perduri una collaborazione con Edenred.

**Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività**

Le Aziende potranno beneficiare di sconti a loro dedicate qualora intendano avvalersi dei prodotti e/o servizi messi a disposizione da Edenred. A tal fine, Edenred si impegna a fornire al Partner un elenco esaustivo dei propri prodotti e/o servizi che il Partner si impegna a rendere noto (con i mezzi dallo stesso ritenuti più idonei) alle proprie Aziende per tutto il tempo di validità del presente Contratto.

In particolare, Edenred garantirà alle Aziende le sconti di cui all'allegato 1 al Contratto ("Allegato 1").

**Articolo 5 - Tutela dei dati personali e riservatezza**

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Pertanto, ciascuna delle Parti:

a) dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'art. 13 del Reg. UE 679/2016 circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello stesso Regolamento UE 679/2016;

b) si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

#### **Articolo 6 - Informazioni confidenziali**

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale e, pertanto, di non divulgare a terzi qualsiasi informazione relativa al presente Contratto o ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti il presente Contratto o che si scambieranno per qualsiasi ragione in esecuzione dello stesso.

#### **Articolo 7 - Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016**

Il Partner dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, il "Decreto"). Edenred, ai sensi del citato Decreto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente Contratto.

Il Partner, in particolare, dichiara:

- (i) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle norme del Codice Etico adottati da Edenred, ai sensi del citato Decreto, come pubblicati sul sito internet [www.edenred.it](http://www.edenred.it) nell'apposita sezione dedicata;
- (ii) di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati contemplati dalla norma e dai suddetti documenti;
- (iii) di impegnarsi, anche per il Personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. ad attenersi e a rispettare rigorosamente i principi, valori e norme cui si ispirano i suddetti documenti.

Edenred ha altresì implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, alle cui disposizioni il Partner si impegna ad attenersi.

Il Partner riconosce di avere piena conoscenza della Convenzione ONU contro la Corruzione del 31 ottobre 2003 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali, adottata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 21 novembre 1997 e, in generale, dei principi di diritto internazionale in materia di anticorruzione, e si impegna a non commettere atti contrari alle disposizioni di tali convenzioni e ai relativi principi.

Il Partner si impegna inoltre a rispettare le disposizioni della Legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla lotta alla corruzione e, in generale, tutti i principi di diritto internazionale e le disposizioni normative e legislative equivalenti o che tendano agli stessi obiettivi e sono applicabili in Italia, e dichiara di averne piena conoscenza.

#### **Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa**

Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con immediato effetto, mediante raccomandata A/R o pec inviata al Partner nei seguenti casi: a) qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il Partner abbia violato uno degli obblighi di cui all'art. 7; b) qualora sia stato violato il divieto di cessione del Contratto di cui al successivo art. 9; c) qualora il Partner utilizzi durante la vigenza del Contratto medesimo, i marchi, i loghi, la denominazione e altri segni distintivi di Edenred, senza l'autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

#### **Articolo 9 - Miscellanea**

L'eventuale inefficacia di una clausola del presente Contratto non comporterà l'invalidità delle altre condizioni.

Ogni modifica apportata al presente Contratto dovrà avvenire espressamente in forma scritta e reciprocamente approvata dalle Parti.

Salvo il consenso scritto di Edenred, è fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a qualsiasi soggetto.

Salvo che in relazione all'esecuzione del presente Contratto, il Partner non utilizzerà, sia in vigenza sia dopo la scadenza del Contratto medesimo, i marchi, i loghi, la denominazione e altri segni distintivi di Edenred, salvo espressa autorizzazione scritta.

#### **Articolo 10 - Legge applicabile e Foro esclusivamente competente**


Il presente Contratto è disciplinato e interpretato a tutti gli effetti secondo la legge italiana.

Per la definizione di ogni controversia, eventualmente insorta tra le Parti sull'interpretazione, sulla validità e sull'esecuzione del presente Contratto, ove non sia possibile raggiungere una bonaria composizione della stessa, sarà competente il Foro di Milano.


Allegati:  
Allegato 1

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_,

Edenred Italia S.r.l.




Il Partner



APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano espressamente le seguenti clausole del Contratto: Art. 3. (**Durata del rapporto e facoltà di recesso.** Tacito rinnovo); Articolo 8. (**Clausola risolutiva espressa**); Art. 10. (**Legge applicabile e Foro esclusivamente competente**).


\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_,

Edenred Italia S.r.l.



EDENRED ITALIA SRL  
Direttore Commerciale  
Giulio Siniscalco

Il Partner



EDENRED ITALIA SRL  
Direttore Commerciale  
Giulio Siniscalco